



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Nicola BONTEMPO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Vincenzo DEL REGNO	Consigliere
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Fabio ALPINI	Referendario
Rosaria DI BLASI	Referendario
Anna PETA	Referendario, Relatore

Nell'adunanza da remoto del 17 settembre 2020;

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 4, concernente le relazioni di fine mandato;

Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che all'art. 1 *bis* ha modificato l'art. 4 del Decreto legislativo n. 149/2011;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 11 ha modificato i commi 2, 3, 3bis del medesimo art. 4;

Visto il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle province

(allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C);

Viste le richieste istruttorie del 24 agosto 2020 SEZ_CON_TOS-SC_TOS-0006615 e del 3 settembre 2020 SEZ_CON_TOS-SC_TOS-0006766 e le note di risposta del Comune di Coreglia Antelminelli del 31/08/2020 prot. n. 7997/5 e del 4 settembre 2020 prot. n. 8160/5;

Vista l'ordinanza del 15 settembre 2020, n. 25, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott.ssa Anna Peta.

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Coreglia Antelminelli figura tra gli enti per i quali avranno luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale in data 20 e 21 settembre 2020, come stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2020, con conseguente obbligo di presentare la relazione di fine mandato secondo l'iter procedimentale e le tempistiche dettate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011.

Decorso il termine per tale adempimento, il Magistrato istruttore, constatato che alla Sezione non risultava pervenuta la relazione di fine mandato del Comune di Coreglia Antelminelli, procedeva, con nota del 24 agosto 2020 (prot. SEZ_CON_TOS-SC_TOS-0006615), a richiedere all'Ente chiarimenti in merito.

Con nota del 31/08/2020 prot. n. 7997/5, il Comune di Coreglia Antelminelli, in riscontro alla predetta richiesta istruttoria, provvedeva a trasmettere la relazione di fine mandato, precisando che la stessa non era stata redatta, sottoscritta e pubblicata nei termini di legge. Difatti, la stessa era stata presentata dal Sindaco in data 27 agosto 2020, certificata in pari data dall'Organo di revisione e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente il 31 agosto 2020.

Nell'esercizio del controllo intestato a questa Corte ex art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 e al fine di garantire la completezza dell'istruttoria in contraddittorio con l'Ente, il Magistrato Istruttore, con nota del 3 settembre 2020 (prot. SEZ_CON_TOS-SC_TOS-0006766), rilevava una non piena coerenza di alcuni dati esposti nella *parte III - Situazione economico - finanziaria dell'Ente* con quelli in possesso della Sezione, come

desunti dai questionari trasmessi ex art. 1, comma 166 e ss., della L. n. 266/2005 e dai prospetti dei rendiconti acquisiti con gli stessi, limitatamente agli esercizi disponibili (2015, 2016, 2017 e 2018).

In particolare, si richiedeva di fornire chiarimenti sulle discrasie riguardanti i seguenti prospetti: **i) “Equilibri di parte corrente”** (esercizio 2018) per il quale, nella relazione di fine mandato, risultava valorizzato il campo relativo al recupero del disavanzo e quello relativo alla destinazione di entrate della parte investimenti al finanziamento di spesa corrente. Tali poste non figurano invece nel prospetto degli equilibri trasmesso alla Sezione con il questionario relativo al rendiconto 2018; **ii) “Evoluzione indebitamento dell'ente”**, in quanto difforme rispetto al dato richiesto dallo schema tipo approvato con Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013); **iii) “Rispetto dei limiti di indebitamento”** laddove le percentuali di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti non risultavano coerenti con i dati in possesso di questa Sezione.

Con nota del 4 settembre prot. n. 8160/5, il Comune di Coreglia Antelminelli forniva tempestivo riscontro alla predetta richiesta istruttoria, esplicitando le ragioni delle discrasie rilevate. In particolare, con riguardo al prospetto **“Equilibri di parte corrente”**, l'Ente precisava che *“da una verifica effettuata risulta trasmesso, in sede di monitoraggio per l'esercizio 2018, un prospetto intermedio che non riporta, pertanto, il dato definitivo”*, allegando una versione aggiornata dell'allegato n. 10 al Rendiconto della gestione 2018, con valori conformi a quelli riportati nella relazione di fine mandato. In riferimento al prospetto **“Evoluzione indebitamento dell'ente”**, il Comune comunicava i dati relativi al debito residuo al 31/12; infine, con riguardo al prospetto **“Rispetto dei limiti di indebitamento”**, l'Ente precisava che *“i dati relativi agli interessi passivi indicati sulla relazione di fine mandato per il calcolo del limite per il ricorso all'indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL sono stati estratti dall'applicativo informatico come totale del titolo 1, intervento 06 (esercizio 2015, codifica DPR 194/96) e del titolo 1, macro aggregato 7 (esercizi da 2016 a 2019, codifica D. Lgs. 118/2011). Tali cifre includono pertanto anche gli interessi per anticipazione di tesoreria, che invece erano stati correttamente detratti sugli allegati ai rendiconti”*.

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato Istruttore procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l'esame collegiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011, come da ultimo modificato dall'art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

1.1. La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. Essa costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta dagli amministratori nell'esercizio delle rispettive funzioni nella fase di passaggio da una consiliatura all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'ente (così, Sezione delle Autonomie, delibera n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

In quest'ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti volti a garantire la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli elettori, di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 *"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"*.

Come disposto dal più volte citato art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011, essa contiene infatti la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: *a)* sistema ed esiti dei controlli interni; *b)* eventuali rilievi della Corte dei conti; *c)* azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; *d)* situazione finanziaria e patrimoniale, con indicazione delle eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, e delle azioni intraprese per porvi rimedio; *e)* azioni intraprese per

contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando, come parametro di riferimento, realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; *f*) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Al fine di agevolare la stesura, il comma 5 del medesimo art. 4 ha previsto l'adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati - d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013).

Per garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 15/2015 citata, l'esame delle relazioni di fine mandato *"deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica"*.

Le Sezioni regionali sono tenute pertanto a verificare, in primo luogo, il rispetto formale, da parte degli Enti, degli adempimenti e della relativa tempistica imposti dal legislatore. La giurisprudenza contabile, sia a livello centrale (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione n. 28/2019/DELC), sia a livello locale (cfr. *ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 24/2018/VSG; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 86/2018/VSG e n. 85/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 58/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 133/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 419/2014/VSG), ha inoltre precisato che la funzione di controllo affidata alla Corte dei conti deve estendersi anche all'accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi posti dagli organismi esterni di controllo, al fine di

assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali e il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Infine, nell'ottica di trasparenza nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha prescritto che la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

1.2. Al fine di rendere cogenti le predette disposizioni, il legislatore ha previsto, al comma 6 del citato art. 4, specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e di mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato; più precisamente, tali misure consistono in sanzioni di tipo pecuniario (riduzione della metà, per le tre successive mensilità, dell'indennità di mandato e degli emolumenti, rispettivamente, per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il Responsabile del servizio finanziario del comune o per il segretario generale) e in obblighi di *disclosure* (il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente).

Le Sezioni riunite in speciale composizione n. 28/2019/DELC hanno ulteriormente precisato che dal tenore letterale della normativa testé citata emerge con chiarezza la volontà del legislatore di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente; difatti, è solo la pubblicazione che dà effettiva attuazione al principio di trasparenza, consentendo forme di "controllo diffuso" da parte dei consociati che abbiano interesse a valutare il corretto esercizio dei poteri pubblici. Pertanto, l'inadempimento di ogni singolo obbligo previsto dalla sequenza procedimentale descritta dal citato articolo 4 costituisce il presupposto di applicabilità della sanzione, facendo così ritenere che la redazione-certificazione-controllo-pubblicazione siano tappe insopprimibili, predisposte al fine di coniugare i principi di "buon andamento" e "trasparenza" dell'azione amministrativa (così, Sezioni riunite in speciale composizione n. 28/2019/DELC).

Con la delibera n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle Autonomie, corroborando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali

di controllo della Corte dei conti, ha inoltre precisato come *“in assenza di un’espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all’ente locale portare in attuazione. L’applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell’ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell’Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze”*.

2. Vertendosi in un’ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, il Comune di Coreglia Antelminelli rientra nel perimetro applicativo dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, secondo cui la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

L’orientamento consolidato di questa Corte - come emerge dalla giurisprudenza della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni regionali di controllo - va nel senso di calcolare il predetto termine a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative fissate con Decreto del Ministro dell’Interno (cfr. *ex plurimis*, Sezione delle Autonomie delibera n. 15/SEZAUT/2016/QMIG; Sezione regionale di controllo per la Toscana delibera n. 7/2020/VSG e n. 8/2020/VSG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia delibera n. 200/2019/VSG; Sezione regionale di controllo per le Marche delibera n. 45/2019/VSG; Sezione regionale di controllo per la Calabria, delibera n. 82/2015/VSG e n. 83/2015/VSG; Sezione regionale di controllo per la Basilicata delibera n. 44/2015/VSG; Sezione regionale di controllo per il Veneto delibera n. 531/2014/VSG).

Nel caso di specie, alla luce della data di convocazione dei comizi stabilita dal Ministro dell’Interno con il richiamato decreto del 15 luglio 2020, il termine ultimo per la sottoscrizione, da parte del Sindaco, della relazione di fine mandato deve essere individuato, per l’ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, nel 22 luglio 2020.

2.1 Sotto il profilo dell’accertamento formale del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011, il Collegio rileva che il Comune di Coreglia Antelminelli - come confermato dallo stesso Ente (nota 31/08/2020 prot. n. 7997/5) - non ha ottemperato agli adempimenti di redazione e, conseguentemente, di certificazione, di trasmissione e di pubblicazione della relazione di fine mandato, secondo la tempistica prescritta dal comma 2 del citato articolo 4.

Difatti, la stessa è stata presentata dal Sindaco soltanto in data 27 agosto 2020, ben oltre il termine ultimo del 22 luglio 2020. La relazione risulta altresì certificata dall’organo

di revisione in data 27 agosto 2020 e trasmessa a questa Sezione il 31 agosto 2020 con comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della stessa sul portale istituzionale dell'Ente.

Questa Corte osserva che la violazione del primo adempimento ha avuto un effetto a cascata su quelli successivi, alterando l'intera tempistica delineata dal legislatore e minando *in nuce* la funzione propria della relazione; detta violazione costituisce il presupposto per l'applicazione delle conseguenze di natura sanzionatoria, sancite al comma 6 del citato art. 4 (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione n. 28/2019/DELC).

Dalla documentazione versata in atti non si evince la ragione alla base del ritardo; con nota del 31/08/2020, prot. n. 7997/5, l'Ente, nel precisare che il documento non era stato redatto, sottoscritto e pubblicato nei termini di legge, si è limitato solo a comunicare che sarebbe stata data notizia "*dell'inadempimento tramite il sito istituzionale dell'ente con specifica delle motivazioni*".

Per quanto concerne le modalità attuative della sanzione *de qua*, conformemente ai principi di diritto affermati dalla Sezione delle autonomie nella già menzionata deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, l'applicazione dell'eventuale sanzione pecuniaria è rimessa esclusivamente all'ente locale e, in particolare, agli uffici del comune appositamente preposti alla liquidazione delle competenze, cui spetterà pertanto di valutare la concreta comminazione della sanzione.

A tal fine, il Comune di Coreglia Antelminelli deve fare riferimento ai presupposti e ai principi di carattere generale, previsti dalla L. n. 689/1981 (cfr. artt. 1 e seguenti). A conforto di ciò, l'art. 12 della L. n. 689/1981 statuisce infatti che le disposizioni in materia di sanzioni amministrative "*si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale*" (cfr. *ex plurimis*, Sezioni riunite in speciale composizione n. 28/2019/DELC; Sezione delle Autonomie deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG; Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 133/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 62/2016/VSG e n. 8/2015/VSG).

I provvedimenti adottati dal Comune di Coreglia Antelminelli dovranno essere successivamente comunicati a questa Sezione regionale di controllo (cfr. Sezione delle

Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 65/2014/VSG). Inoltre, il Sindaco, ove non abbia già provveduto, dovrà dare notizia del mancato tempestivo adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

2.2. Questa Sezione ha comunque esercitato il controllo sul contenuto della relazione di fine mandato, seppur predisposta e trasmessa in ritardo, rilevando che il contenuto medesimo risulta in linea con le prescrizioni dell'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011, come trasposte nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con riguardo alle principali attività svolte durante la consiliatura, al sistema ed esiti dei controlli interni, alla situazione finanziaria patrimoniale, alle azioni intraprese per contenere la spesa, agli organismi partecipati.

Con particolare riguardo alla *parte III - Situazione economico - finanziaria dell'Ente* della relazione, questa Corte, preso atto dei chiarimenti forniti dall'Ente con nota del 4 settembre 2020 prot. n. 8160/5, ritiene superati i rilievi mossi con riferimento al prospetto "*Equilibri di parte corrente*" (esercizio 2018).

Per quanto concerne, invece, il prospetto "*Evoluzione indebitamento dell'ente*" il Comune ha comunicato i dati relativi al debito residuo al 31/12. I nuovi dati, riportati nella Tavola n. 1, risultano coerenti con quelli in possesso della Sezione.

Tavola 1

<i>Prospetto "Evoluzione indebitamento dell'ente"</i>				
Nota del Comune di Coreglia Antelminelli del 4/9/2020 prot. n. 8160/5 <i>(Rif. richiesta istruttoria del 3/9/2020 SEZ_CON_TOS-SC_TOS-0006766)</i>				
	2015	2016	2017	2018
Residuo debito finale	6.131.887,84	5.831.473,84	5.512.714,36	5.179.084,96
Popolazione residente	5.260	5.215	5.220	5.185
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	1.165,76	1.118,21	1.056,08	998,86

Con riguardo, infine, al prospetto "*Rispetto dei limiti di indebitamento*", l'Ente ha precisato che la discrasia era dovuta alla circostanza che "*i dati relativi agli interessi passivi indicati sulla relazione di fine mandato per il calcolo del limite per il ricorso all'indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL erano stati estratti dall'applicativo informatico come totale del titolo 1, intervento 06 (esercizio 2015, codifica DPR 194/96) e del titolo 1, macro aggregato 7 (esercizi da 2016 a 2019, codifica D. Lgs. 118/2011). Tali cifre includono pertanto anche gli interessi per anticipazione di tesoreria, che invece erano stati correttamente detratti*

sugli allegati ai rendiconti”.

Preso atto del chiarimento fornito, la Sezione osserva tuttavia che il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013 al punto 6.2. *“Rispetto dei limiti di indebitamento”* del prospetto 6. *“Indebitamento”* richiede di compilare l’apposito riquadro indicando la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000. Ciò comporta che l’importo degli interessi avrebbe dovuto essere decurtato della quota parte riferibile all’anticipazione di tesoreria.

Questa Corte rammenta difatti come l’anticipazione di tesoreria sia una forma di finanziamento non comportante indebitamento in quanto finalizzata a fronteggiare temporanee esigenze di cassa, senza consentire un ampliamento degli spazi di competenza. Essa è un negozio caratterizzato da *“una causa giuridica nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere”* (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 188/2014; Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 23/SEZAUT/2014/QMIG).

Tale ricostruzione interpretativa trova conforto normativo nell’art. 3, comma 17, della L. n. 350/2003 il quale, dopo aver declinato la nozione di indebitamento per gli effetti dell’art. 119, comma 6, della Costituzione, statuisce che *“non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”* (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 425/2004).

Pertanto, il prospetto relativo al rispetto dei limiti di indebitamento della relazione di fine mandato avrebbe dovuto esporre i dati riportati nella Tavola n. 2.

Tavola 2

<i>Prospetto “Rispetto dei limiti di indebitamento”</i>					
Voce	Fonte	Importi			
		2015	2016	2017	2018
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (<i>art. 204 TUEL</i>)	Relazione di fine mandato	6,00%	5,95%	5,74%	6,10%
	Dati in possesso della Sezione	5,55%	5,61%	5,25%	5,30%

Sulla base dell’analisi che precede, questa Corte, preso atto dei chiarimenti e della documentazione prodotta dall’Ente, rileva che i dati finanziari esposti nella relazione di fine mandato risultano in linea generale coerenti con quelli in possesso della

Sezione, fatta eccezione per i prospetti *“Evoluzione indebitamento dell’ente”* e *“Rispetto dei limiti di indebitamento”* che avrebbero dovuto riportare i valori indicati nelle precedenti Tavole n 1 e n. 2.

Resta fermo che le verifiche sui rendiconti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 saranno oggetto di separato e specifico monitoraggio da parte di questo Organo magistratuale. Con riguardo, infine, alla sezione *“Eventuali rilievi della Corte dei conti”* della relazione, il Comune di Coreglia Antelminelli ha precisato che *“l’Ente era stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge 266/2005, in relazione ai rendiconti di gestione 2015 e 2016”*, limitandosi a riportare la sola delibera n. 340 del 16/10/2019 e illustrandone in modo sintetico il contenuto.

Al riguardo, la Sezione rileva che, durante il periodo della consiliatura, sono state adottate anche le seguenti pronunce: *i)* delibera n. 168/2015/PRSP, avente ad oggetto la verifica delle misure correttive sul rendiconto 2013; *ii)* delibera n. 130/2016/PRSP relativa agli esiti dei controlli sul rendiconto 2014; *iii)* delibera n. 120/2017/PRSP, concernente la verifica delle misure correttive sul rendiconto 2014.

Tali deliberazioni, pur riguardando la gestione della precedente Amministrazione del Comune di Coreglia Antelminelli (esercizi 2013 e 2014), avrebbero dovuto comunque essere menzionate nella relazione di fine mandato, in quanto adottate da questa Sezione nel corso della consiliatura cui la relazione stessa si riferisce. A conforto di tale conclusione si sottolinea che il legislatore e, in sede attuativa, il Decreto Interministeriale citato non operano alcuna distinzione in merito al periodo oggetto di monitoraggio, ma si limitano a richiedere all’Ente di indicare i rilievi effettuati dalla Corte dei conti per gravi irregolarità contabili, in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge n. 266/2005. Tale prescrizione, prescindendo dall’esercizio cui la pronuncia si riferisce, è finalizzata a dare conto delle problematiche contabili rilevate da questa Corte e delle eventuali conseguenti attività correttive poste in essere dall’amministrazione nel corso del mandato; essa è inoltre strettamente correlata al principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni grave irregolarità riferita ad un esercizio, ove non rimossa, si riverbera a cascata su quelli successivi, con il rischio di pregiudicare in modo durevole l’equilibrio di bilancio, considerato nella sua prospettiva dinamica, quale continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il

perseguimento delle finalità pubbliche (cfr. *ex plurimis*, Corte costituzionale sentenze nn. 49/2018; 266/2013 e 250/2013).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana

ACCERTA

- la tardiva redazione e, conseguentemente, la tardiva trasmissione e pubblicazione sul sito istituzionale, da parte del Comune di Coreglia Antelminelli, della relazione di fine mandato ex art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011;
- la sostanziale corrispondenza del contenuto della relazione di fine mandato con i dati in possesso della Sezione, fatta eccezione per i prospetti *“Evoluzione indebitamento dell’ente”* e *“Rispetto dei limiti di indebitamento”*, che avrebbero dovuto riportare i valori indicati in parte motiva nelle tavole n. 1 e n. 2, nonché per la mancata indicazione delle deliberazioni n. 168/2015/PRSP (rendiconto 2013), n. 130/2016/PRSP (rendiconto 2014) e n. 120/2017/PRSP (rendiconto 2014).

INVITA

- il Comune di Coreglia Antelminelli a dare notizia a questa Sezione regionale di controllo, entro 30 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, delle decisioni adottate in merito all’applicazione delle conseguenze sanzionatorie di carattere pecuniario previste dall’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2011;
- il Sindaco del Comune di Coreglia Antelminelli a dare notizia della mancata pubblicazione, nei termini di legge, della relazione di fine mandato, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dello stesso articolo 4, comma 6, del D.Lgs. n. 149/2011.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco e al Consiglio del Comune di Coreglia Antelminelli.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale, ad integrazione della relazione di fine mandato pubblicata, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio da remoto del 17 settembre 2020.

Il Relatore

Anna Peta
(firmato digitalmente)

Il Presidente

Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 18 settembre 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Claudio Felli
(firmato digitalmente)